



**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/02/2018**

**DELIBERAZIONE N. 2018/C/00007 (PROPOSTA N. 2017/00844)**

**ARGOMENTO N.141**

**Oggetto: REGOLAMENTO UNICO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI**

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 14.42 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI  
Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Patrizia DE ROSA

Fungono da scrutatori i signori Francesca Paolieri, Susanna Della Felice, Francesco Torselli

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Maria Federica GIULIANI
Benedetta ALBANESE	Tommaso GRASSI
Nicola ARMENTANO	Cosimo GUCCIONE
Angelo BASSI	Luca MILANI
Leonardo BIEBER	Francesca NANNELLI
Jacopo CELLAI	Francesca PAOLIERI
Marco COLANGELO	Serena PERINI
Stefania COLLESEI	Fabrizio RICCI
Angelo D'AMBRISI	Alessio ROSSI
Susanna DELLA FELICE	Francesco TORSELLI
Niccolò FALOMI	Giacomo TROMBI
Massimo FRATINI	Donella VERDI
Fabio GIORGETTI	Arianna XEKALOS

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Miriam AMATO	Andrea PUGLIESE
Andrea CECCARELLI	Mario RAZZANELLI
Domenico Antonio LAURIA	Cristina SCALETTI
Silvia NOFERI	Luca TANI
Cecilia PEZZA	Mario TENERANI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

## O M I S S I S

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato il “Piano di settore del commercio su area privata in sede fissa e regolamento comunale” con Deliberazione n. 2011/C/00056 del 07/11/2011, modificata con la Deliberazione di C.C. n. 2013/C/00052 del 21/10/2013, e il “Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione” con Deliberazione n. 2012/C/00010 del 26/03/2012; entrambi norme regolamentari di settore, ai sensi della Legge Regionale Toscana 28/2005, con le quali sono stati disciplinati i requisiti comunali per l’esercizio delle attività commerciali su area privata in sede fissa, il consumo sul posto dei prodotti alimentari e le attività di somministrazione alimenti e bevande.

**Dato atto** che entrambi i Piani di settore sono stati parzialmente abrogati dal successivo Regolamento “Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico” (approvato con Deliberazione n. 2016/C/00004 del 18/01/2016) in quanto le norme specifiche per il Centro Storico Unesco, contenute nei due Piani, sono confluite coerentemente nello stesso.

**Considerato** che si rende necessario dare piena attuazione alla previsione sancita nell’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico (approvato con Deliberazione n. 2015/C/00025 del 02/04/2015 e ss.mm.ii.), secondo cui il R.U. costituisce “visione integrata dei processi urbanistico-edilizi e si configura come cerniera tra il Piano Strutturale e gli strumenti di regolazione settoriale”, divenendo riferimento per tali strumenti, senza esaurirne spazio e ruolo. Ed in tema di revisione degli strumenti di settore, il R.U. assume pertanto carattere di nuova guida nell’orientamento degli strumenti stessi, avviandone il coordinamento ed indirizzandone la modifica in coerenza con gli obiettivi e le procedure che nel R.U. trovano definizione.

**Tenuto conto** che le attività commerciali su area privata in sede fissa e di somministrazione alimenti e bevande, per esplicita previsione contenuta nella L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., devono essere esercitate nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, urbanistico-edilizia e di sicurezza alle quali si fa pieno rinvio.

**Ritenuto** inoltre che le esigenze di tutela, qualificazione e valorizzazione degli esercizi che ospitano attività commerciali nel loro complesso, siano già garantite ed espresse negli strumenti di programmazione urbanistica (Regolamento Urbanistico e Regolamento Edilizio) ai quali si rinvia integralmente per quanto attiene la disciplina dei requisiti strutturali e funzionali di insediamento e di modifica di tali attività.

**Considerato** che la zona più sensibile della città di Firenze, individuata nel suo Centro Storico Unesco, patrimonio dell'umanità, per le sue peculiarità e per la presenza diffusa di beni storici e architettonici, è stata già oggetto di specifica regolamentazione di tutela e qualificazione dell'offerta commerciale, con l'approvazione del Regolamento “Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico” e dei disciplinari di Giunta attuativi di alcune sue parti. Regolamento quest'ultimo che è stato poi oggetto di ulteriore modifica con deliberazione di C.C. n. 2017/C/00027 del 27/04/2017, poiché a causa di un forte incremento delle aperture di nuove attività alimentari nell'ultimo quinquennio, si stava deteriorando la vivibilità, il decoro urbano, l'immagine e l'identità storico-architettonica-culturale di questa porzione di territorio. La nuova previsione regolamentare ha introdotto un blocco temporaneo, della durata di tre anni, ai nuovi esercizi alimentari, oltre ad aver posto ulteriori limiti per determinate zone di particolare sensibilità del centro storico, a tutela della permanenza degli esercizi storici commerciali.

**Constatato**, inoltre, un progressivo avvicinamento delle diverse tipologie di esercizi che lavorano e/o commercializzano alimenti e bevande, la parziale uniformità di disciplina nazionale e regionale per il commercio in sede fissa e la somministrazione di alimenti e bevande per quanto riguarda i requisiti professionali e morali, la diffusione del fenomeno del consumo sul posto dei prodotti alimentari, o somministrazione non assistita a seconda della terminologia legislativa, si ritiene opportuno razionalizzare le

norme relative a queste materie, riconducendo ad un unico testo regolamentare i contenuti che in precedenza erano previsti in due distinti regolamenti, coordinando la disciplina comunale di settore con le normative nazionali e regionali, le sentenze giurisprudenziali nel frattempo intervenute e altri regolamenti comunali di primario rilievo già approvati dal Comune e sopra dettagliatamente richiamati.

**Vista** la Sentenza N. 00060/2016 REG. RIC. emessa dalla Sezione II del Tar Toscana a seguito del ricorso contro il Comune di Firenze, nella quale viene sancito in merito alle operazioni effettuate da esercizi commerciali che *“la sola spillatura della bevanda da un contenitore finalizzato alla conservazione alla temperatura idonea ed alla fornitura al cliente in bicchiere di materiale usa-e-getta .....non può essere ravvisata quale prevalenza del servizio.....rispetto al commercio che caratterizza la diversa fattispecie della somministrazione”*. Tale decisione ha conseguentemente messo in discussione il criterio finora seguito nel Comune di Firenze per cui l'operazione di spillatura delle bevande veniva considerata peculiarità delle sole attività di somministrazione.

**Ritenuto** pertanto doversi tener conto dei nuovi indirizzi giurisprudenziali in merito alla operazione di erogazione delle bevande, non potendola più limitare ai soli esercizi di somministrazione bensì, se effettuata nei limiti di quanto affermato dal Tar, cioè da contenitori finalizzati alla conservazione a temperatura idonea e fornitura al cliente in bicchiere di materiale usa-e-getta, senza necessitare di alcuna operazione di trasformazione/preparazione a seguito della richiesta di acquisto da parte del cliente; se così configurata tale operazione è ammissibile anche negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa.

**Ritenuto** comunque, anche alla luce della volontà dell'Amministrazione, più volte manifestata e normata, di voler incidere attivamente contro il fenomeno dell'abuso delle sostanze alcoliche, di vietare la vendita delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in confezione originale e sigillata, da parte degli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa che vendono per asporto, consentendo invece a coloro che esercitano con consumo sul posto la vendita del vino;

**Considerato** che le leggi regionali e nazionali, in merito alla definizione di queste tipologie di attività (esercizi commerciali e esercizi di somministrazione), pur continuando a mantenerle distinte, non sono sufficientemente dettagliate nel descriverne le peculiarità, tanto che negli anni sia il Ministero dello Sviluppo Economico che la Regione Toscana sono intervenuti con circolari esplicative sulle loro distinzioni, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno dare definizioni più specifiche di queste tipologie di attività, inquadrando ambiti e confini di applicazione delle norme (*rif. Titolo I*).

**Dato atto**, per quanto attiene al *Titolo II* sul Commercio al dettaglio in sede fissa, che questo Regolamento disciplina solo quanto già non espressamente normato dalla Legge Regionale 28/2005 e ss.mm.ii. (definizione superficie di vendita, procedimento per le medie strutture di vendita, vendite temporanee, casistiche specifiche per gli spacci interni) mentre il Titolo II del precedente regolamento del Commercio, citato in premessa, viene integralmente abrogato in quanto già confluito e normato dagli strumenti di pianificazione urbanistica.

**Tenuto conto**, per quanto attiene al *Titolo III* sulla Somministrazione di alimenti e bevande, che con il “Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione”, approvato nel 2012, erano stati completamente superati i criteri di pianificazione e programmazione dell'insediamento di nuove attività di somministrazione legate al contingente numerico, in recepimento degli indirizzi dettati dalla L.R. 28/2005 e prevedendo, rispetto al precedente Piano 2008, una piena liberalizzazione dell'insediamento di tali attività anche nell'area su cui precedentemente era stato mantenuto il numero chiuso (ex UTOE 21 zona Duomo-Oltrarno poi divenuta zona Unesco).

**Considerato** che tale norma regolamentare si proponeva di garantire uno sviluppo “governato” delle nuove attività, pur in presenza di una piena liberalizzazione, con l'imposizione di alcuni requisiti strutturali legati all'acquisizione della funzione di somministrazione. Requisiti di superficie e servizi che avevano lo scopo di migliorare il livello qualitativo dei locali sede di attività, soprattutto per quelle nuove, i trasferimenti e gli ampliamenti delle esistenti, spostando in maniera significativa l'attenzione delle imprese sul rispetto dei

requisiti strutturali e funzionali che l'unità immobiliare doveva possedere per poter svolgere l'attività di somministrazione.

**Rilevato** che nel corso dell'applicazione delle norme del suddetto Piano, i requisiti strutturali richiesti per l'organizzazione dei locali e delle superfici di esercizio, si sono sovrapposti a quelli previsti da altre normative tecniche via via vigenti (norme igienico-sanitarie ed urbanistico-edilizie), talvolta entrando perfino in conflitto con esse.

**Ritenuto**, anche alla luce dei nuovi indirizzi dettati dal Regolamento Urbanistico, precedentemente richiamati e descritti, oltre ai requisiti previsti dall'art. 21 dello stesso (per le unità immobiliari che mutano la loro destinazione d'uso) e dal Regolamento di tutela e qualificazione delle attività di somministrazione ubicate nell'area del centro storico, di eliminare dalla norma di settore che disciplina i requisiti delle attività di somministrazione, quelli di natura più strutturale, quali le percentuali di superfici destinate alle diverse funzioni, e di modificare il requisito del servizio igienico di cortesia per la definizione del quale in termini di accessibilità si rinvia all'applicazione delle norme edilizie.

**Ritenuto** inoltre di prevedere per le nuove attività di somministrazione altre tipologie di requisiti di servizio quali:

- superficie di dimensioni adeguate dedicata alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti con contenitori di diversa colorazione, distinti per le diverse tipologie merceologiche e in osservanza delle norme comunali;
- negli esercizi con superficie (S.U.A.) superiore a 200 mq. dovranno inoltre essere assicurati la presenza di seggioloni per bambini e spazi attrezzati per il cambio degli stessi.

**Dato atto** che relativamente ai chioschi/strutture che esercitano somministrazione su suolo pubblico, insediate in base alla normativa previgente, essi saranno assoggettati alle disposizioni di attuazione della Direttiva 2006/123/CE via via vigenti, sancite in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano; conseguentemente per il periodo transitorio resta valida la disciplina già prevista nel Piano di Somministrazione 2012 che è stata recepita nel presente regolamento.

**Dato atto** dover confermare la disciplina sul consumo sul posto precedentemente prevista al Titolo IV del Regolamento sul commercio in sede fissa, ridefinendo gli adempimenti anche per le attività esistenti e le relative sanzioni.

**Rilevato**, come già emerso in sede di redazione del Regolamento per l'area UNESCO, come la presenza di numerose attività di somministrazione e commercio che vendono bevande alcoliche e super-alcoliche, contribuisca a sovraccaricare tale area di visitatori notturni e di consumo di alcool con tutte le problematiche conseguenti in termini di salute pubblica e sicurezza sociale (come da contributi della Questura di Firenze e della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze), si ritiene necessario vietare - in tutto il territorio comunale - la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione effettuata mediante distributori automatici, al fine di prevenire fenomeni di abuso di alcol, che potrebbe essere reperito senza controlli efficaci in ordine alla vendita a soggetti minori o in condizioni di deficienza psichica o di altra infermità.

**Considerato** che la Giunta Regionale, è da anni impegnata nell'ambito della cardioprotezione, tanto da approvare, già nel 2011 (con Delibera 1002) un programma unico regionale per la diffusione dei defibrillatori e successivamente con la legge regionale n. 22/2013, sostituita dalla 68/2015, ha introdotto l'obbligo dei defibrillatori in tutti gli impianti sportivi presenti nel territorio regionale, con la presenza di personale abilitato al loro utilizzo.

**Visto** il Decreto interministeriale del 18 marzo 2011 recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni" di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009.

**Visto** il Decreto interministeriale del 26 giugno 2017 recante "Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche".

**Ritenuto**, in completa adesione alle motivazioni già espresse dalla Giunta Regionale nel programma unico e nella legge sopra richiamati, e agli interventi normativi di livello nazionale, di voler diffondere nel territorio comunale la presenza di defibrillatori e di personale formato per il loro impiego, attraverso l'imposizione di tale dispositivo salvavita, alle attività commerciali e di somministrazione che, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, si avvieranno, amplieranno o trasferiranno avendo una superficie superiore a 300 mq. Tali attività sono infatti capillarmente diffuse nel territorio e luoghi ad alta frequentazione di pubblico, peculiarità che le rendono strumentali alla creazione di una rete salvavita diffusa, in grado di coprire progressivamente le necessità di tutto il territorio comunale.

**Dato atto** che, ai sensi della Legge Regionale n. 28/2005 è stata svolta la concertazione con i soggetti individuati dalla norma e una più ampia consultazione anche con altri attori presenti sul territorio; ciascuno di questi soggetti ha fatto pervenire osservazioni e proposte valutate e in parte recepite.

**Dato atto** altresì che è stato doverosamente effettuato il confronto con la Direzione Urbanistica di questo Comune per il necessario coordinamento, e con la locale Azienda sanitaria.

**Visti:**

- gli artt. 32 e 41 della Costituzione Italiana;
- la Legge Regionale Toscana 7/02/2005, n. 28 e ss.mm.ii.;
- l'art. 42, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Piano Strutturale, art 32.6 - Nucleo storico;
- il Regolamento Urbanistico;
- il Regolamento Edilizio;
- il Regolamento "Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico".

**Dato atto** che, dalla presente Deliberazione, non deriveranno effetti contabili diretti o indiretti consistenti in impegni di spesa o diminuzioni d'entrata e, pertanto, non è necessario il parere del responsabile del servizio finanziario.

**Preso atto** del parere di regolarità tecnica del provvedimento espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

## DELIBERA

Per i motivi in narrativa esposti, di approvare:

- il “Regolamento Unico per le attività commerciali”;
- Allegato A – Elenco attività di somministrazione su suolo pubblico in chioschi/strutture insediati ai sensi della normativa previgente che non forma parte integrante della presente Deliberazione.

Di stabilire che dalla data di entrata in vigore del presente atto sono abrogati:

- il “Piano di settore del commercio su area privata in sede fissa e regolamento comunale” approvato con Deliberazione n. 2011/C/00056 del 07/11/2011, modificato con la Deliberazione di C.C. n. 2013/C/00052 del 21/10/2013;
- il “Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione” approvato con Deliberazione n. 2012/C/00010 del 26/03/2012.

<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</b>
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 28/12/2017
Il Dirigente/Direttore Laura Achenza

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	18:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Angelo D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Fabrizio Ricci
contrari	2:	Stefania Collesei, Alessio Rossi,
astenuiti	0:	

non votanti                    6:     Jacopo Cellai, Tommaso Grassi, Francesco Torselli, Giacomo Trombi, Donella Verdi, Arianna Xekalos,

essendo presenti 26 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Jacopo CELLAI, Stefania COLLESEI, Alessio ROSSI, Arianna XEKALOS

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli                    18:     Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Angelo D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Fabrizio Ricci,

contrari                        0:

astenuiti                       0:

non votanti                    4:     Tommaso Grassi, Francesco Torselli, Giacomo Trombi, Donella Verdi,

essendo presenti 22 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 18 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

<b>Commissione / Quartiere</b>	<b>Data Invio</b>	<b>Data Scadenza</b>	<b>Data Parere</b>	<b>Parere</b>
Comm. 2	04/01/2018	27/01/2018	06/02/2018	Favorevole

ALLEGATI INTEGRANTI

- REGOLAMENTO UNICO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
VICARIO  
Patrizia De Rosa

IL PRESIDENTE  
Caterina Biti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.